



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione centrale per le risorse finanziarie

UFFICIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE VOLONTARIO ED AUSILIARIO ED
ACCESSORIO

Prot. 203643/110

Roma, 8 ottobre 2004

ALL'UFFICIO DELL'ISPETTORE GENERALE CAPO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI	SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E RELAZIONI ESTERNE	SEDE
ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO	LORO SEDI
ALL'UFFICIO PER LA SICUREZZA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO	SEDE

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI SEDE

ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SEDE

ALL'UFFICIO SANITARIO SEDE

ALL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE SEDE

ALL'UFFICIO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE
ROMA – CAPANNELLE

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.
LORO SEDI

ALLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DI BASE
ROMA – CAPANNELLE

ALL'ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI
ROMA – Via del Commercio, 13

ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATIVA
MONTELIBRETTI

ALL'AREA PROTEZIONE ATTIVA
ROMA - CAPANNELLE

Allegati: n. 3

Oggetto: - C.C.N.L. per il Comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato del 26/05/2004
- Accordi stralcio del 7 e 28 luglio 2004
- Riflessi finanziari capp. 1822 – 1802 - 1804

Con la circolare n. 163630 del 25 giugno c.a. sono stati già illustrati i principali elementi di novità inerenti al trattamento economico fisso ed accessorio contenuti nel C.C.N.L. del 26 maggio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 giugno 2004.

In conformità poi, al dettato del suddetto C.C.N.L., gli accordi stralcio sottoscritti in data 7 e 28 luglio c.a., hanno individuato le modalità di corresponsione di taluni emolumenti accessori.

Allo scopo di rendere più agevole l'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra agli uffici interessati, con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari ad una corretta applicazione in ordine all'aspetto contabile dei seguenti istituti:

- **A) Indennità accessorie** (pag. 3)
- **B) Trattamento economico personale volontario** (pag. 5)
- **C) Conguaglio compenso lavoro straordinario** (pag. 7)

A) - INDENNITA' ACCESSORIE -

1) Indennità di turno – ex art. 22 del C.C.N.L. 2002/2005

Ai fini della corresponsione dell'**indennità di turno**, sono state individuate le seguenti modalità:

a) L'indennità, viene attribuita al personale che effettua:

- 1-Turnazioni articolate su orario 12/24-12/48 compreso nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni Comando predispone giornalmente per ogni turno di servizio.
- 2- Turnazioni articolate su orario 24/72 per le sedi distaccate disagiate ai sensi dell'art. 37 del Contratto collettivo integrativo del 30 Luglio 2002.
- 3- Turnazioni previste per le isole minori (attualmente Lampedusa e Pantelleria).
- 4- Turnazioni articolate su orario 12/24 – 12/48 nelle sale operative delle Direzioni Regionali dei VV.F.
- 5- Turnazioni articolate su orario 12/24 – 12/48 nel Centro Operativo Nazionale dei VV.F.
- 6- Turnazioni articolate su orario 12/24 – 12/48, compreso nel dispositivo di soccorso tecnico esterno che il Comando delle Scuole di Formazione di Base predispone giornalmente per ogni turno di servizio, a disposizione del Comando di Roma.

Al suddetto personale l'indennità di turno viene corrisposta nella misura di €3.00 per turno di 12 ore nel limite massimo di 133 turni annui, ed è correlata alla presenza in servizio, pertanto al personale di cui al punto 2) che espleta orario 24/72 spettano €6.00.

Si soggiunge che la decorrenza del pagamento della nuova indennità è fissata dal 31 dicembre 2003. Pertanto al personale che ha assunto servizio per l'ultimo turno del 30 dicembre 2003, verrà liquidata l'indennità in misura proporzionale alle ore di servizio prestate dopo la mezzanotte del 30 dicembre 2003.

b) Nel caso di partecipazione agli eventi calamitosi di cui all'art. 34 del Contratto collettivo integrativo del 30 luglio 2002 del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, la misura dell'indennità, viene commisurata a €12,00 durante la prima fase operativa di cui all'art. 35 del richiamato contratto integrativo; a €9,00 per la seconda fase, mentre nella terza fase viene corrisposta la misura di €6,00 come di seguito specificato:

€12,00 per h 24

€ 9,00 per h 16

€ 6,00 per h 12

c) l'indennità non viene attribuita:

- al personale assente a qualunque titolo;
- al personale elicotterista, sommozzatore e portuale;
- al personale appartenente ai profili del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici ed al personale operativo eventualmente addetto ai servizi amministrativi, tecnici e informatici;
- al personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004;

2) Indennità – ex art. 48 lettera j CCNL 1998/2001

A decorrere dal 01.01.2004, per fronteggiare le situazioni di lavoro di particolare gravosità e di esposizione al rischio, al personale appartenente ai Nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) ed NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico), nonché al personale dell'Area C appartenente al settore operativo che effettua turni di 12 ore di guardia, viene attribuito un compenso nella misura di €3,00 per turno, per un massimo di 133 turni annui, correlato all'effettiva presenza in servizio, ai sensi della lett. j) dell'art.48, CCNL Comparto Aziende 1998/2001, non cumulabile con l'indennità di turno e con le indennità specifiche del settore. Si specifica che al personale SAF e NBCR spetta un compenso di €3 per turni di 12 ore e di 1,50 per turni di 6 ore (giornalieri).

Si rappresenta che, al momento, non è possibile predisporre aperture di credito sul capitolo 1822 in quanto per i suddetti accordi si è in attesa dell'assegnazione in bilancio delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, peraltro già richieste dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Nel frattempo i competenti Uffici sono comunque invitati a predisporre le contabilità relative all'erogazione delle suddette indennità e a comunicare entro il 30 c.m. al n° di fax 0646539982, utilizzando il mod. "A" allegato i seguenti dati:

- gli importi necessari per la liquidazione delle prestazioni per il periodo 31 dicembre 2003 – 30 settembre 2004 – distintamente per piani gestionali
- le previsioni di spesa per il periodo ottobre-dicembre 2004 distintamente per piani gestionali sia per l'indennità di turno sia per l'indennità ex art. 48 lettera j CCNL 1998/2001

3) Indennità ex art. 23 CCNL 2002/2005

Per quanto riguarda l'indennità spettante al personale che, in possesso dei relativi brevetti svolge mansioni di **padrone di barca, comandante di altura e motorista navale** in servizio presso i distaccamenti portuali, spetta dal 1° gennaio 2003 l'importo mensile unitario lordo di €81,45.

Al riguardo, si autorizzano i Comandi interessati a liquidare tale indennità a decorrere dall'anno 2003 facendo gravare la spesa sul cap. 1822, utilizzando per quanto possibile i fondi accreditati in conto residui 2003 o per la maggiore spesa utilizzando i fondi in conto competenza 2004.

Si invitano inoltre i Comandi, in caso di richiesta di chiarimenti per l'applicazione degli accordi, a voler indirizzare i quesiti all'Ufficio Coordinamento e relazioni esterne ed alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

B) - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE VOLONTARIO -

In applicazione del CCNL siglato il 26/5/2004 al personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F. competono i conguagli sullo stipendio, tredicesima mensilità e indennità di rischio. A tal fine si riportano i prospetti relativi agli incrementi e alle nuove misure stipendiali.

RETRIBUZIONE TABELLARE

Lo stipendio base e la tredicesima mensilità sono incrementate delle misure lorde sottoindicate:

INCREMENTI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE					
B1	Mensile	13a mensilità	per 20 giorni	giornaliero	orario
dal 1 gennaio 2002	34,30	2,86	22,87	1,14	0,19
dal 1 gennaio 2003	38,20	3,18	25,47	1,27	0,21
a regime	72,50	6,04	48,33	2,42	0,40
B2					
dal 1 gennaio 2002	36,50	3,04	24,33	1,22	0,20
dal 1 gennaio 2003	40,61	3,38	27,07	1,35	0,23
a regime	77,11	6,43	51,41	2,57	0,43
B3					
dal 1 gennaio 2002	37,00	3,08	24,67	1,23	0,21
dal 1 gennaio 2003	41,61	3,47	27,74	1,39	0,23
a regime	78,61	6,55	52,41	2,62	0,44
C1					
dal 1 gennaio 2002	39,80	3,32	26,53	1,33	0,22
dal 1 gennaio 2003	44,40	3,70	29,60	1,48	0,25
a regime	84,20	7,02	56,13	2,81	0,47

A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

Di seguito, si riportano i nuovi importi della retribuzione tabellare da corrispondere al personale volontario a decorrere dal 1 gennaio 2003.

NUOVE MISURE STIPENDIO DAL 1 GENNAIO 2003

	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO PER 20 GIORNI	IMPORTO 13a MENSILITA'	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO ORARIO
B1	15.686,12	1.307,18	871,45	108,93	43,57	7,26
B2	16.547,01	1.378,92	919,28	114,91	45,96	7,66
B3	17.213,68	1.434,47	956,32	119,54	47,82	7,97
C1	18.069,05	1.505,75	1.003,84	125,48	50,19	8,37

INDENNITA' DI RISCHIO

Con decorrenza 1 gennaio 2003 l'indennità operativa di cui all'art. 46 del CCNL del 24 maggio 2000 e all'art. 4 del CCNL del 4 aprile 2002, cessa di essere corrisposta ed è conglobata, in misura tale da garantire l'equivalenza di costo anche ai fini assistenziali e previdenziali, nell'indennità di rischio.

INCREMENTI INDENNITA' DI RISCHIO					
B1	Mensile	13a mensilità	per 20 giorni	giornaliero	orario
dal 1 gennaio 2002	8,50	0,71	5,67	0,28	0,05
dal 1 gennaio 2003	6,00	0,50	4,00	0,20	0,03
a regime	14,50	1,21	9,67	0,48	0,08
B2					
dal 1 gennaio 2002	10,00	0,83	6,67	0,33	0,06
dal 1 gennaio 2003	7,10	0,59	4,73	0,24	0,04
a regime	17,10	1,43	11,40	0,57	0,10
B3					
dal 1 gennaio 2002	10,60	0,88	7,07	0,35	0,06
dal 1 gennaio 2003	7,50	0,63	5,00	0,25	0,04
a regime	18,10	1,51	12,07	0,60	0,10
C1					
dal 1 gennaio 2002	11,70	0,98	7,80	0,39	0,07
dal 1 gennaio 2003	8,30	0,69	5,53	0,28	0,05
a regime	20,00	1,67	13,33	0,67	0,11

A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli importi dell'indennità di rischio sono i seguenti:

NUOVE MISURE MENSILI INDENNITA' DI RISCHIO DAL 1 GENNAIO 2003

	IMPORTO MENSILE	IMPORTO PER 20 GIORNI	IMPORTO 13a MENSILITA'	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO ORARIO
B1	366,96	244,64	30,58	12,23	2,04
B2	434,04	289,36	36,17	14,47	2,41
B3	458,64	305,76	38,22	15,29	2,55
C1	505,63	337,09	42,14	16,85	2,81

Al fine della predisposizione delle necessarie aperture di credito sul capitolo 1802 articoli 01 – 02 – 03, 1819 articolo 01 e 1820 articolo 01 dovrà essere comunicato all'ufficio scrivente l'ammontare dei conguagli da corrispondere al personale interessato.

Con la presente si evidenzia inoltre che, come già indicato nella Circolare n.16 del 5 giugno 1996, l'aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti aumenta dello 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Conseguentemente le aliquote da applicare per i contributi previdenziali sono le seguenti:

IVS

	a carico dipendente	a carico Stato
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	8,89	21,67
- Fondo disoccupazione	-	1,61
	<hr/> 8,89	<hr/> 23,28

C) - CONGUAGLIO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO -

Per effetto delle disposizioni del nuovo C.C.N.L. che ha modificato gli importi degli stipendi, occorre provvedere al conguaglio del compenso per lavoro straordinario già effettuato.

A tal fine si trasmettono (allegati B1 e B2) le tabelle delle nuove misure orarie – al lordo dei contributi previdenziali (8,75%) e del fondo credito (0,35%) – in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003.

E' autorizzata – pertanto – la liquidazione del conguaglio dei compensi per lavoro straordinario , corrisposti al personale del Corpo Nazionale VV.F. dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002 e dal 1 gennaio 2003.

E' autorizzata – altresì – la corresponsione di analogo conguaglio a favore del personale destinatario del provvedimento che dispone – con decorrenza 1 gennaio 2002 - la progressione orizzontale nelle varie fasce retributive , previste per ogni posizione economica, (artt. 31 e 40 del C.C.N.L. del 24 maggio 2000 e art.16 del C.C.I. del 30 luglio 2002).

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che la spesa a tutto il 31 dicembre 2003 dovrà essere sostenuta utilizzando – ove possibile – gli eventuali fondi disponibili sul cap. 1804, in conto residui 2003 ovvero, in difetto, le aperture di credito disposte in conto competenza 2004.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni fornite con la presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)

ALLEGATO MODELLO “A”

INDENNITA' DI TURNO – Periodo 31/12/2003 – 30/9/2004
--

n. unità	n. turni espletati	importo turno	importo da liquidare
----------	--------------------	---------------	----------------------

--	--	--	--

INDENNITA' DI TURNO – Periodo 1/10 – 31/12/2004

n. unità	n. turni presunti	importo turno	importo presunto
----------	-------------------	---------------	------------------

--	--	--	--

INDENNITA' di cui all'art. 48 lett. J CCNL 1998/2001 Periodo 1/1 – 30/9/2004

n. unità	n. turni espletati	importo turno	importo da liquidare
----------	--------------------	---------------	----------------------

--	--	--	--

INDENNITA' di cui all'art. 48 lett. J CCNL 1998/2001 Periodo 1/10 – 31/12/2004

n. unità	n. turni presunti	importo turno	importo presunto
----------	-------------------	---------------	------------------

--	--	--	--

ALLEGATO MOD. "B1"

Compensi prestazioni lavoro straordinario

MISURE ORARIE in vigore dal 1 GENNAIO 2002

(al lordo dei contributi INPDAP a carico del dipendente)

posizione economica	FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	FESTIVA / NOTTURNA
---------------------	---------	--------------------	--------------------

C3 iniz.	13,87	15,68	18,09
C3 / 1	14,26	16,11	18,59
C3 / 2	14,64	16,55	19,09
C3 / 3	15,02	16,98	19,60

C2 iniz.	12,64	14,29	16,49
C2 / 1	12,99	14,69	16,95
C2 / 2	13,34	15,08	17,40
C2 / 3	13,69	15,48	17,86
C2 / 4	14,04	15,87	18,31

C1 iniz.	11,67	13,19	15,22
C1 / 1	12,12	13,70	15,81
C1 / 2	12,50	14,13	16,30
C1 / 3	12,85	14,53	16,76

B3 iniz.	11,12	12,57	14,51
B3 / 1	11,40	12,89	14,87
B3 / 2	11,71	13,23	15,27

B2 iniz.	10,69	12,08	13,94
B2 / 1	10,86	12,27	14,16
B2 / 2	11,06	12,51	14,43
B2 / 3	11,33	12,81	14,78

B1 iniz.	10,13	11,46	13,22
B1 / 1	10,22	11,56	13,34
B1 / 2	10,41	11,77	13,58
B1 / 3	10,60	11,98	13,82

A2 / iniz.	9,57	10,82	12,49
A2 / 1	9,71	10,98	12,66
A2 / 2	9,88	11,17	12,89
A2 / 3	10,06	11,37	13,12

A1 iniz.	9,05	10,23	11,81
A1 / 1	9,18	10,37	11,97
A1 / 2	9,33	10,55	12,17
A1 / 3	9,50	10,74	12,39

ALLEGATO MOD. "B2"

Compensi prestazioni lavoro straordinario

MISURE ORARIE in vigore dal 1 GENNAIO 2003

(al lordo dei contributi INPDAP a carico del dipendente)

posizione economica	FERIALE	FESTIVA O NOTTURNA	FESTIVA / NOTTURNA
---------------------	---------	--------------------	--------------------

C3 iniz.	14,30	16,16	18,65
C3 / 1	14,68	16,60	19,15
C3 / 2	15,07	17,03	19,65
C3 / 3	15,45	17,46	20,15

C2 iniz.	13,03	14,73	16,99
C2 / 1	13,38	15,12	17,45
C2 / 2	13,73	15,52	17,91
C2 / 3	14,08	15,92	18,36
C2 / 4	14,39	16,27	18,77

C1 iniz.	12,03	13,59	15,68
C1 / 1	12,47	14,10	16,27
C1 / 2	12,85	14,53	16,76
C1 / 3	13,21	14,93	17,23

B3 iniz.	11,46	12,95	14,94
B3 / 1	11,73	13,26	15,30
B3 / 2	12,04	13,61	15,70

B2 iniz.	11,01	12,45	14,46
B2 / 1	11,18	12,64	14,59
B2 / 2	11,39	12,87	14,86
B2 / 3	11,66	13,18	15,20

B1 iniz.	10,44	11,80	13,62
B1 / 1	10,53	11,90	13,73
B1 / 2	10,72	12,11	13,98
B1 / 3	10,90	12,32	14,22

A2 / iniz.	9,86	11,15	12,87
A2 / 1	10,00	11,30	13,04
A2 / 2	10,17	11,50	13,27
A2 / 3	10,35	11,70	13,50

A1 iniz.	9,33	10,54	12,17
A1 / 1	9,45	10,68	12,33
A1 / 2	9,61	10,86	12,53
A1 / 3	9,77	11,05	12,75